

Titolo: RIMBORSO SPESE: ART. 6	pubbl/priv	B: 06.10
Delibera del Consiglio: 07.01.02	In vigore dal:	01.01.02
	Sostituisce:	01.01.94

87A-3 - Revisione: Ing. F. Zigliotto

QUESTA SCHEDA SI APPLICA PER PRESTAZIONI RELATIVE SIA AD OPERE PUBBLICHE CHE PRIVATE

1. EX ART. 6 TARIFFA.

Nelle parcelle per onorari a vacanza insieme ai tempi impiegati vanno elencate, sempre analiticamente le spese sostenute e indicate all'art. 6 ovvero:

- a) le spese vive di viaggio, di vitto, di alloggio per il tempo passato fuori ufficio da lui e dal suo aiuto, e le spese accessorie;
- b) le spese per il personale di aiuto o per qualsiasi altro sussidio od opera necessaria all'esecuzione di lavori fuori ufficio;
- c) le spese di bollo, di registro, di diritti di uffici pubblici o privati, le spese postate, telegrafiche e telefoniche;
- d) le spese di scritturazione, di traduzione di relazione o di diciture in lingue estere su disegni, di cancelleria, di riproduzioni di disegni eccedenti la prima copia;
- e) i diritti di autenticazione delle copie di relazione o di disegni.

Le spese di viaggio su ferrovie, tramvie, piroscafi, ecc., vengono rimborsate sulla base della Tariffa di Prima Classe per il professionista incaricato ed i suoi sostituti e della Classe immediatamente inferiore per il personale subalterno di aiuto.

2. SPESE DI PERCORRENZA CON AUTOMEZZI PROPRI

Il rimborso di spese per percorrenza su strade ordinarie, valutato sulla base di una vettura con cilindrata 2 litri, viene stabilito dalla seguente tariffa chilometrica.

Per comodità, nella tabella sono riportati anche gli adeguamenti trascorsi con le relative date di decorrenza.

IN VIGORE DAL:	Lire al km.
10.01.87	450
01.01.88	500
01.07.89	580
01.01.91	700
01.01.94	800

01.01.00	1.100 (€ 0,57)
IN VIGORE DAL 01.01.2002	€ 0,60

Dovranno inoltre essere rimborsate le eventuali spese di pedaggio autostradale